

Civile Sent. Sez. 6 Num. 24347 Anno 2014

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 14/11/2014

SENTENZA

sul ricorso 7477-2013 proposto da:

ROMANO SERENA RMNSRN50S48F839T, quale unica erede di Giorgio Ada, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO LIZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLEONARDO CARUSO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SIREMAR - SICILIA REGIONALE MARITTIMA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA, in persona del proprio Commissario Straordinario e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6,
presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VERGANI
giusta mandato a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 38/2013 del TRIBUNALE di ROMA del
15/01/2013, depositato il 06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l'Avvocato Raffaele Capiello difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

Giorgio Ada, in data 18.01.2011 proponeva tempestiva domanda di ammissione al passivo della Siremar s.p.a. sull'indennità dovuta dall'assicuratore precisando che in data 09-08-2007 l'aliscafo "Giorgione" appartenente alla Siremar s.p.a. aveva urtato violentemente contro la scogliera del molo al posto di Trapani e in seguito alla collisione la passeggera Romani Paola, figlia dell'istante, aveva riportato un grave trauma cranico tale da provocarne il decesso.

L'istante riferiva che con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 25-05-2008 il comandante dell'aliscafo Scaduto Mario era stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa, del decesso. Sosteneva ,quindi la responsabilità della Siremar s.p.a. sia quale società datoriale del proprio dipendente Scaduto Mario, sia perché quale vettore marittimo era soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri.

Il 5-04-2011 il Giudice Delegato escludeva l'istanza di ammissione al passivo affermando che dell'incidente era stato ritenuto penalmente responsabile solo Scaduto Mario e che era mancante la prova in ordine all'esistenza del credito ed alla sua quantificazione.

Con ricorso in opposizione allo stato passivo notificato in data 2-08-2011 la opponente chiedeva l'ammissione allo stato passivo per il relativo credito.

Il tribunale di Roma, con sentenza n.38/2013, rigettava l'opposizione allo stato passivo della Siremar con riferimento alla responsabilità contrattuale per

intervenuta prescrizione ed a quella extracontrattuale perché infondata, compensando le spese.

Contro tale sentenza Romano Serena ,quale erede di Giorgio Ada, propone ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi.

La Siremar s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell'art. 2947 comma 3° c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. per avere il tribunale accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione contrattuale sollevata dalla parte opposta sull'assunto che in base al combinato disposto degli artt. 409 e 418 cod. nav. sarebbe decorso il termine semestrale previsto per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e la relativa responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero.

Il motivo è da ritenere fondato.

Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo

all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (Cass. 28464/13; Cass. 20437/08).

E' stato altresì ulteriormente chiarito che la disposizione dell'art 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (Cass Sez. U, 1479/97 ; Cass 5693/01, Cass 5009/09).

La fattispecie per cui è causa è senza dubbio riferibile al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito costituito dall'omicidio colposo, addebitabile al comandante dell'aliscafo, ai danni della sorella della ricorrente ed era, pertanto, applicabile l'art. 2947 c.c. comma 3°, il quale prevede una disciplina di collegamento con la normativa penale in tutti quei casi in cui la tutela civile venga a incrociarsi con la protezione che l'ordinamento penale accorda a determinate fattispecie.

Il motivo va pertanto accolto.

Con il secondo di ricorso viene denunciata sotto diversi profili la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sul profilo della domanda risarcitoria nei confronti della Siremar per fatto di proprio ausiliario e/o dipendente

Con il terzo motivo viene censurata la violazione, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., degli artt., 1228, 2043, 2049, 2059 c.c., 185 c.p., 274 cod. nav., deducendo la ricorrente che diversamente da quanto ritenuto in sentenza "l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio".

Con il quarto motivo si contesta la sentenza per aver ritenuto che il sinistro dovesse ascrivarsi a colpa esclusiva del comandante Scaduto Mario.

Con il quinto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere il tribunale omesso di esaminare la dedotta circostanza che il comandante fosse ausiliario e dipendente della Siremar.

Essendo le circostanze dedotte nei motivi tutte riferibili al mancato riconoscimento del rapporto di dipendenza tra il comandante dell'aliscafo e la Siremar, che avrebbe determinato in capo a quest'ultima la responsabilità per il danno subito, esse risultano tra loro collegate e meritano trattazione congiunta dalla quale appare che i motivi siano fondati.

Nella sentenza di cui si chiede la cassazione è stata apoditticamente ritenuta mancante di prova la tesi del ricorrente e in seguito è stato solamente richiamato il verbale di inchiesta formale sui sinistri marittimi prodotto dalla Siremar in cui si conclude per l'attribuzione esclusiva della colpa per negligenza, imprudenza e imperizia al comandante e al direttore di macchina e per l'esclusione del fattore umano inerente alle condizioni di stress da lavoro come concausa.

La qualità dello Scaduto di dipendente della Siremar, quale armatore e proprietaria dell'aliscafo, come risulta dalle premesse in fatto della sentenza, e come è stato accertato, inoltre, anche in sede penale, è una circostanza che in motivazione è stata, invece, totalmente trascurata dal giudice di merito, determinando prima l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e poi

l'omessa pronuncia in relazione a quanto dedotto in giudizio dal ricorrente, ossia riguardo alla responsabilità indiretta dei debitori che nell'adempimento della prestazione si avvalgono dell'opera di dipendenti disciplinata dall' art. 2049 c.c.

E' utile richiamare all'uopo la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale afferma che l'art. 274 cod. nav., nel disporre che "*l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio*" detta, in *subiecta materia*, una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'art. 2049 cod. civ., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (artt. 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione. (Cass. 11124/1997).

A tale proposito si osserva che non può essere invocato come esimente il disposto dell'art 274 comma 2 cod nav che stabilisce che "*l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489,490 ,né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione*".

Esclusa infatti nel caso di specie l'esenzione per l'osservanza degli artt 489 e 490, si osserva che gli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione, devono intendersi solo quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge come facenti capo al comandante personalmente, quali, ad esempio, gli obblighi gravanti sullo stesso quale ufficiale dello stato civile o quelli relativi alla adozione di specifiche misure di sicurezza ovvero

quelli relativi ad obblighi di carattere doganale o quant'altro.

Tra tali obblighi specificatamente previsti per legge non rientra un generico obbligo di prudenza e di perizia nella gestione della navigazione ed in particolare quello di effettuare correttamente le manovre della nave ivi compresa quella di attracco.

In tal senso, in tema di trasporto di persone, viene affermato da costante giurisprudenza che la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilità presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilità, il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalità dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da

parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo. (Cass. 16893/10; Cass. 3825/06; Cass. 5177/97; Cass. 3285/1978; Cass. 1803/1979; Cass. 2658/72).

In sostanza, il vettore, sia quello terrestre che quello marittimo ed aereo, è tenuto a predisporre e ad adottare tutte quelle misure che di volta in volta si presentano necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza e prudenza, la piena incolumità dei viaggiatori o passeggeri, per modo che la sua responsabilità viene meno soltanto quando rimanga accertata la mancanza di colpa, da parte sua e da parte dei suoi dipendenti e preposti, ovvero la mancanza del nesso causale con l'evento dannoso. (Cass. 1795/1968).

Nel caso di specie, la colpa del comandante, quale dipendente della Siremar, nonché il nesso causale tra il danno e il sinistro occorso sull'imbarcazione, ancorchè dedotti dalla ricorrente (ed accertati in sede penale) , non sono state oggetto di esame da parte della sentenza impugnata.

Con il sesto motivo viene dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. l'omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla scelta della Siremar di effettuare tutte le corse programmate in giornata nonostante l'avaria di un altro aliscafo, circostanza che sarebbe stata fonte di stress da lavoro per il comandante tale da far sorgere una responsabilità diretta in capo alla Siremar.



Con il settimo, ottavo motivo e nono motivo viene censurato, sotto il profilo dell'omessa pronuncia e per la violazione dell'art. 11 del d.lgs. 271/1999, che non sia stata data adeguata motivazione in ordine alla presunta infondatezza della tesi circa lo stress da eccessivo lavoro direttamente imputabile alla Siremar e circa la presunta inammissibilità della prova orale richiesta da parte opponente. I motivi risultano assorbiti nell'accoglimento dei precedenti.

In conclusione vanno accolti i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio .

PQM

Accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.